



D.Lgs. 81/2008

SICUREZZA SUL LAVORO

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTEMPLATI DAL D.Lgs. 81 DEL 09/04/2008

COSA PREVEDE IL DECRETO?

Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 è la nuova norma di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Impone alle imprese differenti adempimenti in ragione dei rischi presenti.

CHI DEVE OSSERVARE IL DECRETO?

Il D.lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Sono quindi soggetti ai dettami della norma:

- Tutte le imprese con lavoratori subordinati (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, contratto di apprendistato, a progetto, ecc.);
- Tutte le società, anche senza dipendenti, con almeno un socio che presta attività lavorativa in azienda;
- Le imprese familiari (costituite ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile) con dipendenti o collaboratori non indicati nell'atto costitutivo
- I lavoratori autonomi.

QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI?

1. DESIGNARE E FORMARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP)

Il datore di lavoro **nomina** il RSPP potendo designare:

- se stesso (per aziende fino a 200 addetti)
- un socio (anche privo di rappresentanza legale)
- un dipendente
- un soggetto esterno all'azienda

Se designa una persona diversa da se stesso questa deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Il RSPP deve frequentare **specifica formazione** con verifica dell'apprendimento.

Se il titolare designa se stesso il corso ha una durata compresa tra 16 e 48 ore.

Se è designato un dipendente o un socio la durata del corso ha durata variabile in ragione dell'attività svolta dall'azienda e alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

In entrambi i casi è obbligatoria la frequenza a corsi di aggiornamento, la cui durata sarà definita con apposito provvedimento in corso d'emanazione.

Se viene designato un consulente esterno è necessario che possieda le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi consiste nell'individuare:

- tutti i rischi per la salute e la sicurezza delle persone che operano in azienda;
- le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre i rischi presenti;
- il programma di miglioramento

La Valutazione dei rischi è redatta sempre in forma scritta:

- le aziende fino a 10 addetti possono redigere un documento "semplificato", la cosiddetta "Autocertificazione";
- le aziende con più di 10 addetti devono redigere "il Documento di Valutazione dei rischi" la documentazione deve apportare la data certa ed essere conservato in azienda a disposizione dell'organo di vigilanza.

3. DESIGNARE e FORMARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO e ALLA PREVENZIONE INCENDI

E' necessario sia garantita la presenza di almeno un addetto per ogni unità locale durante l'intero orario di svolgimento dell'attività lavorativa.

Gli addetti devono frequentare apposito corso di formazione.

La designazione deve essere fatta in forma scritta.

La documentazione è conservata in azienda a disposizione dell'organo di vigilanza.

PREVENZIONE INCENDI:

La durata del corso di formazione varia in ragione del rischio incendio valutato in azienda.

12 ore ALTO RISCHIO

08 ore RISCHIO MEDIO

04 ore RISCHIO BASSO

PRONTO SOCCORSO:

La durata del corso di formazione varia in ragione dell'attività svolta dall'azienda e dal numero di addetti (12 o 16 ore).

È previsto l'aggiornamento periodico degli addetti ogni 3 anni.



**Termine Ultimo
31-12-2008**